

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. G02923 del 25/11/2013

Proposta n. 18694 del 21/11/2013

Oggetto:

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - Ditta BALDI TIZIANO - Partita IVA 02352160598 - Comune di Terracina (LT). Rilascio e rinnovo autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0396.

Proponente:

Estensore	LENTINI CONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	LENTINI CONCETTA	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – Ditta BALDI TIZIANO – Partita IVA 02352160598 – Comune di Terracina (LT). Rilascio e rinnovo autorizzazioni fitosanitarie N. **12/0396**.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTO il decreto del MIPAAF 07/02/2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche", che stabilisce: all'articolo 2, comma 1, lettera b) le "piante sensibili"; all'articolo 5, che i vegetali sensibili originari del territorio della Repubblica italiana o importati nel territorio della Repubblica italiana in conformità dell'articolo 4 possono essere spostati all'interno del territorio della Repubblica italiana unicamente se soddisfano le condizioni fissate all'allegato I, punto 2;

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la Determinazione n. A00299 del 24 gennaio 2013, concernente "Delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme. Ampliamento ai comuni di Bellegra, Capena, Castelnuovo di Porto, Castel Sant'Elia, Fiano Romano, Montorio Romano, Olevano Romano, Piedimonte San Germano, Sacrofano, Tuscania, Viterbo. D.M. 07/02/2011";

VISTA l'autorizzazione prot. n. 17313 del 23/03/2010 per l'attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali del centro aziendale rilasciata dal Comune di Terracina (LT) alla ditta BALDI TIZIANO – Partita Iva 02352160598 con sede legale in Terracina (LT), Via Migliara, 58 ;

VISTO il certificato di iscrizione al Registro dei Produttori del Lazio (RUP), prot. n. 171639 del 30/09/2010, dal quale risulta che la ditta BALDI TIZIANO – Partita 02352160598, con sede legale in Terracina (LT), Via Migliara 58, è iscritta con il n.02352160598;

VISTA l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante UE prot. n. 171639 del 30/09/2010, dal quale risulta che la ditta BALDI TIZIANO – Partita 02352160598, con sede legale in Terracina (LT), Via Migliara 58 è autorizzata all'uso del passaporto delle piante per le specie: *Quercus* spp.; *Citrus* spp.; *Viburnum* spp.; *Pyracantha* spp.; *Platanus* spp.; *Populus* spp.; *Photinia davidiana*;

VISTA la domanda, prot. n. 361337 del 01/10/2013 conservata agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale, presentata dalla Ditta BALDI TIZIANO – Partita Iva 02352160598, con sede legale in Terracina (LT), Via Migliara, 58, per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le seguenti specie vegetali: *Phoenix canariensis*; *Washingtonia*; *Trachycarpus fortunei*; *Chamaerops humilis*; *Cocos nucifera*; *Sabal umbraculifera*;

VISTO il protocollo delle misure fitosanitarie da adottare nei luoghi di produzione indenni dal punteruolo rosso delle palme situati in aree focolaio ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le specie di palme *Phoenix canariensis*; *Washingtonia*; *Trachycarpus fortunei*; *Chamaerops humilis*; *Cocos nucifera*; *Sabal umbraculifera*; sottoscritto dalla ditta Ditta BALDI TIZIANO – Partita Iva 02352160598, con sede legale in Terracina (LT), Via Migliara, 58,

VISTO il verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 17/08/2010 da parte degli ispettori fitosanitari presso il centro aziendale della ditta Baldi Tiziano, durante il quale non è stata rilevata la presenza del punteruolo rosso delle palme e il rappresentante legale della ditta Baldi Tiziano ha sottoscritto il "Protocollo delle misure fitosanitarie da adottare, per almeno due anni al fine di ottenere l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le specie di palme sensibili, nei luoghi di produzione indenni dal punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*, situati in zona infestata o insediamento ai sensi del decreto del MIPAAF 9 novembre 2007 o nei Comuni in cui il SFR ne ha accertato la presenza ad una distanza inferiore a un chilometro dal luogo di produzione scegliendo di attuare il sistema di difesa chimica;

CONSIDERATO che è trascorso il periodo di due anni durante i quali, in conformità a quanto imposto dalla Decisione della commissione del 25/05/2007 e s.m.i. e dal DM 07/02/2011, i controlli ufficiali effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale non hanno rilevato la presenza del punteruolo rosso delle palme e la ditta ha rispettato le prescrizioni fitosanitarie per l'ottenimento ed il mantenimento dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per la specie *Phoenix canariensis*; *Washingtonia*; *Trachycarpus fortunei*; *Chamaerops humilis*; *Cocos nucifera*; *Sabal umbraculifera*;

ATTESO che la ditta ha versato le tariffe fitosanitarie dovuta per l'annualità in corso e per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta BALDI TIZIANO – Partita Iva 02352160598, con sede legale in Terracina (LT), Via Migliara, 58, l'autorizzazione all'uso del passaporto richiesta;

RITENUTO altresì necessario modificare la numerazione delle autorizzazioni fitosanitarie in possesso della ditta, in attuazione dell'Allegato II/A lett. c) del D.M. 12/11/2009;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, del D.M. 12 novembre 2009, del D.M. 09 Agosto 2000 e del D.M. 14 aprile 1997

relativamente alla

ditta BALDI TIZIANO

Partita IVA 02352160598

Indirizzo sede legale: Strada Migliara 58 - 04019 Terracina (LT)

Indirizzo centro aziendale codice 001: Strada Migliara 58 - 04019 Terracina (LT)

In possesso dell'autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria produttore e commerciante di piante ornamentali da interno ed esterno, piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione, dell'iscrizione al registro ufficiale dei produttori, e dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le specie: *Quercus* spp.; *Citrus* spp.; *Viburnum* spp.; *Pyracantha* spp.; *Platanus* spp.; *Populus* spp.;

- di modificare la numerazione delle autorizzazioni fitosanitarie in possesso della ditta con il numero **12/0396**;
- di rilasciare l'autorizzazione all'uso del passaporto UE per *Phoenix canariensis*; *Washingtonia*; *Trachycarpus fortunei*; *Chamaerops humilis*; *Cocos nucifera*; *Sabal umbraculifera*; e pertanto la ditta risulta autorizzata all'uso del passaporto UE per i seguenti vegetali e prodotti vegetali prodotti nel centro aziendale 001:

N. ord.	Settore di attività	Nome botanico di specie e/o generi	Zone protette	Codice ZP	Specifiche
1	Ornamentali	Quercus spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2	Ornamentali/ Fruttiferi	Citrus spp	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3	Ornamentali	Viburnum spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4	Ornamentali	Pyracantha spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5	Ornamentali	Platanus spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6	Ornamentali	Populus spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7	Ornamentali	Photinia davidiana	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8	Ornamentali	Phoenix canariensis *	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9	Ornamentali	Washingtonia *	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10	Ornamentali	Trachycarpus fortunei *	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11	Ornamentali	Chamaerops humilis *	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12	Ornamentali	Cocos nucifera *	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13	Ornamentali	Sabal umbraculifera *	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

*L'autorizzazione per questa specie è vincolata al rispetto delle prescrizioni fitosanitarie imposte con verbale del 17/08/2010 e potrà essere revocata ai sensi del D.lgs 214/05 e del Decreto MIPAAF 7 febbraio 2011, qualora vengano disattese le suddette prescrizioni e in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente in materia. In particolare è automaticamente revocata nel caso in cui si riscontrino la presenza del punteruolo rosso o sue manifestazioni sulle palme presenti presso il centro aziendale.

- di imporre alla ditta le prescrizioni previste all'allegato III, lettera A e B del D.M. 12/11/2009.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'art.3 del D.L. n.33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE

Roberto Ottaviani